

**REGOLAMENTO
PER
L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA
SMALTIMENTO
RIFIUTI
SOLIDI URBANI
INTERNI**

Approvato con deliberazione C.C. n. 42 del 24 luglio 1995
Modificato con deliberazione C.C. n. 49 del 11 settembre 1995
Modificato con deliberazione C.C. n. 25 del 26 maggio 1998

Art. 1
Istituzione della tassa

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati, ai sensi dell'art. 21, comma 2, lettera g), del D. Lvo 5 febbraio 1997 n. 22 (elencati nella tabella A allegata al presente regolamento), svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

Art. 2
Servizio di nettezza urbana

1. Il servizio di Nettezza Urbana è disciplinato dall'apposito Regolamento adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 19 settembre 1982, n. 915, in conformità all'art. 59 del D.Lgs. 507/1993. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta ecc.).

Art. 3
Contenuto del regolamento

1. Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

Art. 4
Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuato dalla legge cui si fa, quindi, rinvio.

2. Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.

Art. 5
Esclusioni dalla tassa

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perchè, risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.

2. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;

- c) parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell'art. 1117 del Codice Civile;
- d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
- e) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce);
- f) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché, tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.

Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

3. Sono altresì esclusi dalla tassa:

- a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
- b) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.

4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

5. Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione nei termini sotto indicati, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi.

ATTIVITA'	DETAZZAZIONE
Industrie (chimiche, elettriche, metalmeccaniche)	10%
Falegnamerie	10%
Autofficine (riparazione veicoli, carrozzerie, elettrauto)	10%
Gommisti	10%
Distributori di carburante	10%
Lavanderie	10%
Verniciatura	10%
Galvanotecnici	10%
Fonderie	10%

Art. 6

Commisurazione della tassa

1. La tassa a norma del 1° comma dell'art. 65 del D. L.vo 507/1993, è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché il costo dello smaltimento.

2. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

Art. 7

Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata per intero ancorché, si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.

2. Le condizioni previste al comma 4 dell'art. 59 del D.Lgs. 507/1993, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constare mediante diffida al Gestore del Servizio di Nettezza Urbana ed al competente Ufficio Tributario Comunale. Dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro congruo termine a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.

3. In caso ricorrano le condizioni di cui sopra il tributo è dovuto in misura pari al 40% della tariffa.

Art. 8

Parti comuni del condominio

1. Negli alloggi in condominio il calcolo della superficie tiene conto anche delle parti comuni di condominio che, per loro natura e/o uso, sono idonee a produrre rifiuti. Non sono da considerare quelle indicate nell'art. 5, comma 2, punto c).

2. Qualora le parti comuni non vengano denunciate dagli occupanti degli alloggi, il Comune, ai sensi dell'art. 63 del D.Lvo. 507/1993, aumenta la superficie dichiarata dagli occupanti o detentori degli alloggi stessi, di una quota dal 2% al 10% come stabilito dalla seguente tabella:

- a) 2% oltre 65 alloggi (stimati in oltre 260 condomini)
- b) 5% da 41 a 65 alloggi (stimati da 161 a 260 condomini)
- c) 7% da 26 a 40 alloggi (stimati da 101 a 160 condomini)

d) 10% sino a 25 alloggi (stimati in 100 condomini)

Art. 9 **Classi di contribuenza**

1. Fino all'adozione della nuova classificazione delle categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti e delle relative tariffe derivanti dall'attuazione dei criteri di commisurazione del tributo previsto dall'art. 65 del D. L.vo 507/1993, da deliberarsi nei termini temporali stabiliti dall'art. 79, comma 2° del Decreto Legislativo stesso, continua ad applicarsi la seguente classificazione delle categorie tassabili previste dal previgente regolamento:

Cat. 1	Abitazioni private	lire/mq. 550
Cat. 2	Alberghi, alberghi diurni, pensioni, caserme, case di riposo, sedi di collettività	lire/mq. 2.750
Cat. 3	Ristoranti, osterie, trattorie, bar	lire/mq. 2.750
Cat. 4	Teatri e cinematografi, sale da ballo anche all'aperto	lire/mq. 900
Cat. 5	Circoli, sale da gioco	lire/mq. 900
Cat. 6	Studi professionali in genere, uffici pubblici e privati	lire/mq. 2.750
Cat. 7	Ospedali, istituti di cura pubblici e privati (limitatamente alle superfici che non producono, di regola, rifiuti speciali)	lire/mq. 1.000
Cat. 8	Negozi in genere, aree adibite a banchi di vendita all'aperto	lire/mq. 1.000
Cat. 9	Autorimesse, aree destinate a parcheggio autoveicoli a pagamento	lire/mq. 550
Cat. 10	Stabilimenti ed edifici industriali (limitatamente alle superfici che non producono rifiuti speciali, tossici e nocivi)	lire/mq. 1.000
Cat. 11	Scuole di ogni ordine e grado	lire/mq. zero
Cat. 12	Locali sede di Enti Pubblici, associazioni ed istituzioni di natura religiosa, culturale, politica, sindacale, stazione ferroviaria	lire/mq. 550
Cat. 13	Banche ed istituti di credito	lire/mq. 2.750
Cat. 14	Distributori di carburante	lire/mq. 900
Cat. 15	Impianti sportivi coperti e non, spogliatoi	lire/mq. 900
Cat. 16	Stabilimenti e cabine balneari	lire/mq. 2.750
Cat. 17	Esercizi commerciali per la vendita di prodotti ortofrutticoli, fiori, pescherie, macellerie, alimentari e simili, e relativi depositi	lire/mq. 2.750
Cat. 18	Depositi e simili quasi costantemente chiusi, senza accesso al pubblico	lire/mq. 550
Cat. 19	Campeggi	lire/mq. 2.750

Art. 10 **Esenzioni (*)**

1. Sono esenti dalla tassa:

- a) Palazzo comunale ed edifici scolastici;
- b) immobili di proprietà del Comune se utilizzati direttamente dal Comune per fini pubblici;
- c) impianti sportivi di proprietà del Comune;
- d) edifici adibiti al culto pubblico

(*) Nota: il Comune può determinare casi di riduzione o di esenzione dalla tassa secondo quanto previsto dall'art. 67 commi 1 e 3 del D.Lgs. 507/93 che recitano:

1) Oltre alle esclusioni dal tributo di cui all'art. 62 ed alle tariffe ridotte di cui all'art. 66, i Comuni possono prevedere con apposita disposizione del regolamento speciali agevolazioni, sotto forma di riduzione ed, in via eccezionale, di esenzioni.

3) Le esenzioni e le riduzioni di cui al comma 1 sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse ai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

Art. 11 Riduzioni

1. Sono computate per la metà le superfici riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibite **non rientranti nei successivi punti**.

2. Sono computate nel limite del 25% le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa.

3. La tariffa ordinaria viene ridotta della misura sottoannotata nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante: 30%, nel caso di reddito inferiore a lire 15.000.000;
- b) agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale: 30%;
- c) attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di rientrare nelle condizioni previste dall'art. 67, punto 2) del D.L. 507/1993: 30.%;

4. Le riduzioni di cui al precedente comma, saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento della effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette.

5. La riduzione di cui al comma 1, se applicabile ai campeggi, sarà consentita solo ad avvenuta adozione delle nuove tariffe derivanti dall'attuazione dei criteri di commisurazione del tributo a norma dell'art. 65 del D.L. 507/93.

Art. 12 Tassa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.

2. E' temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente nel corso dell'anno.

3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del **50%**.

4. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D. L.vo 507/1993.

5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della TOSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo. In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzione, interessi e accessori.

6. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

Art. 13 Denunce

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs. 507/93, presentare denuncia al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.

2. Entro lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse.

3. E' fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto che gestisce i servizi comuni dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati di presentare, entro il 20 gennaio di ciascun

anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

4. La denuncia deve contenere:

- a) l'indicazione del codice fiscale;
- b) cognome e nome nonché, luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;
- c) per gli enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;
- d) l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati;
- e) la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;
- f) la provenienza;
- g) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.

5. L'ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

Art. 14
Decorrenza della tassa

1. La tassa ai sensi dell'art. 64 del D.Lgs. 507/1993 è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purché, debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario comunale, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non

aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.

5. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dall'ufficio comunale entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma precedente. Quest'ultima denuncia è da presentare a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

Art. 15
Mezzi di controllo

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D.Lgs. 507/1993 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del Decreto Legislativo stesso.

Art. 16
Sanzioni

1. Per le violazioni previste dall'art. 76 del D.Lgs. 507/1993 si applicano le sanzioni ivi indicate. Per le violazioni di cui al terzo comma, dello stesso art. 76, punite con l'applicazione della pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire centocinquantamila, si fa rinvio per quanto attiene al procedimento sanzionatorio alla legge 689/1981.

Art. 17

Accertamento, riscossione e contenzioso

1. L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità di quanto previsto dall'art. 71 e dall'art. 72 del D.Lgs. 507/1993.

2. Il contenzioso, fino all'insediamento degli organi previsti dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, è disciplinato alla stregua dell'art. 63 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 e dell'art. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638 e successive modificazioni.

Art. 18

Entrata in vigore

1. Le norme del presente regolamento sono immediatamente applicabili, ad eccezione di quelle previste in attuazione degli artt. 59, comma 2, secondo periodo, 66, commi 3, 4, 5 e 6, 72, commi 2, 3 e 4, 64, comma 2, secondo periodo, e 66, commi 1 e 2, che hanno decorrenza dal 1 gennaio 1996.

TABELLA A - RIFIUTI ASSIMILABILI AI RIFIUTI SOLIDI URBANI

- Rifiuti non pericolosi, anche ingombranti provenienti da locali adibiti ad uso di civile abitazione e similari (uffici, mense, ecc.) come previsto nei punti a) e b), comma 1 dell'art. 7 del D. L.vo 22/97.
- Rifiuti di carta, cartone e similari.
- Rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo.
- Imballaggi primari.
- Imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata.
- Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili).
- Sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets.
- Accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili.
- Frammenti e manufatti di vimini e sughero.
- Paglia e prodotti di paglia.
- Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura.
- Fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile.
- Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta.
- Feltri e tessuti non tessuti.
- Pelli e simil-pelle.
- Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni.
- Resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali.
- Imbottiture, isolamenti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili.
- Moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere.
- Materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili).
- Frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati.
- Rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe.
- Manufatti in ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili.
- Nastri abrasivi.
- Cavi e materiale elettrico in genere.
- Pellicole e lastre fotografiche e radiografie sviluppate.
- Scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili.
- Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale.
- Residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi.
- Accessori per l'informatica.